

Generali Italia S.p.A.

GENERALI SEI IN AUTO MOTOVEICOLI

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Nota informativa, comprensiva del Glossario**
- Condizioni di Assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO

(ai sensi del Regolamento IVASS n° 35 del 26 maggio 2010)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI

Settore: MOTOVEICOLI

Prodotto: Generali Sei in auto

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso i punti vendita e sul sito Internet dell'Impresa:

- è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito della garanzia Responsabilità Civile Auto personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di **MOTOVEICOLO**, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte dell'Impresa.

GLOSSARIO

Assicurato	Nella garanzia Responsabilità Civile Auto: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Codice (Codice delle Assicurazioni private)	Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209, successive modifiche e relativi Regolamenti di attuazione.
CONSAP	Ente Gestore della Stanza di Compensazione - Via YSER, 14 - 00198 Roma.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Franchigia	Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Impresa	Generali Italia S.p.A.
Incendio	Combustione, con sviluppo di fiamma.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.

Motoveicoli	Motocicli, motocarrozzette, ciclomotori trasporto persone, quadricicli leggeri e quadricicli diversi.
Parti	Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Impresa.
Perdita totale	Il danno subito dal veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione
PRA	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Rapina	Reato previsto dall'Art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente, ovvero superiore, attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Risarcimento	La somma dovuta dall'Impresa al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa	Il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.
Scoperto	Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
SSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale: Generali Italia S.p.A. (di seguito "Impresa") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi con il numero 026.

La sede legale: Italia

Indirizzo: Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia. Recapito telefonico: +39 011.0029.111;

sito internet: www.generali.it;

e-mail: info.it@generali.com

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte e prendere visione del proprio attestato di rischio. Il servizio è a disposizione anche degli Assicurati.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa di assicurazione

Il patrimonio netto ammonta a 11.938.944.423,00 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale interamente versato ammonta a 1.618.628.450,00 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 10.087.281.799,00 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo; le garanzie, tuttavia, rimarranno operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

3. Coperture assicurative offerte

Garanzia Responsabilità Civile Auto

La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus - Malus, che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione.

Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private. Sono, inoltre, garantiti i rischi di responsabilità civile per i danni da circolazione in aree private, da esecuzione di operazioni di carico e scarico manuale da e sul veicolo, nonché la responsabilità personale e autonoma dei terzi trasportati per danni cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo. Infine, nel caso di trasporto di vittime delle strada, sono coperti i danni ai vestiti delle persone trasportate nonché quelli cagionati alla tappezzeria del veicolo assicurato.

Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione - Sezione Responsabilità Civile art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile art. 2 - Esclusioni e Rivalsa.

Avvertenza: nei casi previsti dalla legge e dal contratto, sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che l'Impresa ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Norme Comuni a tutte le garanzie art. 2 - Estensione territoriale; art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio; Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile art. 2 - Esclusioni e Rivalsa e art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, persona e cose. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

Garanzie Auto rischi diversi

ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONI DEL MASSIMALE

Massimale per sinistro	Euro 6.000.000,00
Massimale per persona	Euro 6.000.000,00
Massimale per danni a cose	Euro 6.000.000,00
Ammontare del danno a persona	Euro 7.000.000,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza	Euro 6.000.000,00
Danno non risarcibile a carico dell'Assicurato	Euro 1.000.000,00

Coperture altre garanzie assicurative offerte

Le coperture offerte riguardano i rischi (Sezione Altre Garanzie) per Incendio art. 1.1; Furto e Rapina - art. 1.2; Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà - art. 13; Combinazione di garanzie Ricorso terzi e perdite pecuniarie - art. 14; Infortuni - Sezione Infortuni Conducente art. 1; Assistenza - Sezione Assistenza - art. 1.

All'interno di ciascuna garanzia, e quindi del relativo articolo che ne disciplina l'oggetto, possono essere previsti massimali di risarcimento.

Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, sezione Responsabilità Civile art. 2; Sezione Altre Garanzie - Esclusioni, art. 3; Sezione Infortuni Conducente, Oggetto dell'assicurazioni - Esclusioni, art. 1; Sezione Assistenza Moto, Condizioni generali di assicurazione - Limiti dell'Assicurazione art. 2.

Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti, franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione altre garanzie, art. 11 - Franchigia o scoperto.

Esempio

Verranno liquidati Euro 14.250,00, detraendo l'importo più elevato tra quelli risultanti dal calcolo.

ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONE DI SCOPERTO E FRANCHIGIA:

Valore del veicolo	Euro 25.000,00	
Percentuale scoperto sul danno	5%	
Minimo % somma assicurata	1%	
Minimo assoluto	Euro 200,00 fissi	
Danno	Euro 15.000,00	
Percentuale scoperto sul danno	Euro 750,00 (5% di Euro 15.000,00)	
Minimo % somma assicurata	Euro 250,00 (1% del valore veicolo)	
Minimo assoluto	Euro 200,00	

3.1 Estensioni della copertura della Responsabilità Civile Auto

Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate a fronte di apposita pattuizione si rinvia agli art. 7. - Condizioni aggiuntive alla Responsabilità Civile - Rinuncia all'azione di Rivalsa

4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto

Per l'indicazione dei soggetti esclusi si rinvia all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o intervenute e non dichiarate in corso di contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio.

Avvertenza: il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio e/o di eventuali variazioni della residenza dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L'inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, nel caso di Responsabilità Civile, l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte della Impresa come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 2 - Esclusioni e Rivalsa.

6. Premi

Il premio è annuo. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'Impresa o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'Intermediario);
- denaro contante per importi fino a 3.000 Euro, limite annuo per contratto; per la sola garanzia Responsabilità Civile Auto e relative garanzie accessorie non è previsto ulteriore limite se non quello indicato dall'art. 49 del D.Lgs 231/07 e successive modifiche.

(*) Nota: in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, con l'onere aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile.

Per la garanzia Responsabilità Civile Auto il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario.

Avvertenza: per la garanzia Responsabilità Civile Auto qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 6 - Gestione del contratto - Cessazione del Rischio e art. 7 - Sospensione del contratto.

Avvertenza: tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese, tramite la propria rete di intermediari, possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.

7. Informativa in corso di contratto - classe di merito

L'Impresa, ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, si impegna a trasmettere al Contraente, per il primo anno dall'entrata in vigore del citato Regolamento (ossia fino al mese di giugno 2016 compreso), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente sulle modifiche normative concernenti l'attestazione sullo stato di rischio e sulle modalità di consegna telematica dello stesso.

8. Attestazione dello stato di rischio - classe di merito

L'attestazione dello stato di rischio viene consegnata per via telematica mediante la messa a disposizione di tale documento, da parte dell'Impresa, nell'apposita "Area Clienti" del proprio sito internet (www.generali.it), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente o dall'avente diritto ai sensi dell'art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni.

Il periodo di validità dell'attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.

In caso di cessazione del rischio assicurato (furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione o vendita del veicolo) comprovata da apposita documentazione, o in caso di sospensione o di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo per mancato utilizzo del veicolo assicurato, l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita conserva validità per 5 anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla sezione documenti informativi del sito Internet.

Avvertenza: la classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile

Al contratto sottoscritto si applica la legislazione nazionale.

11. Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura:

- della percentuale stabilita dalla provincia di residenza dell'intestatario al PRA del veicolo assicurato ai sensi del D.Lgs 68/2011 per la garanzia Responsabilità Civile cui si aggiunge il 10,50% di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- del 12,50% per le garanzie relative ai Danni al Veicolo cui si aggiunge l'1,00% di contributo al fondo antiracket;
- del 12,50% per le garanzie relative alle Perdite Pecuniarie cui si aggiunge l'1,00% di contributo al fondo antiracket;
- › del 2,50% per la garanzia Infortuni del conducente;
- › del 10,00% per la garanzia Assistenza stradale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Nel caso sia stata sottoscritta la garanzia "Risarcimento in forma specifica", al fine di ottenere la riparazione del veicolo, si rinvia all'elenco degli autoriparatori pubblicato nella sezione "Network carrozzeria Sicura" del sito Internet.

Avvertenza: la garanzia "Risarcimento in forma specifica" è correlata ad un beneficio in termini di riduzione del premio RC.

12. Procedura per il risarcimento del danno

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per la procedura di risarcimento diretto al fine di conoscerne le ipotesi di applicazione, le procedure liquidative, i termini per la denuncia del sinistro, i competenti centri di liquidazione sinistri ed i termini entro i quali l'Impresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il pagamento, si rinvia alla sezione "Risarcimento diretto" del sito Internet.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alle sezioni "Incidenti in Italia con veicoli esteri" e "Incidenti all'estero con veicoli esteri" del sito Internet.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 - 00198 Roma.

MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

Garanzia responsabilità Civile

Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle Condizioni di Assicurazione art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

Garanzie Auto rischi diversi

Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle Condizioni di Assicurazione art. 6 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

13. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando all'Impresa una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Il suddetto rimborso che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest'ultimo non sia più in essere.

I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio ed il contratto verrà riclassificato.

Nel caso in cui i sinistri rientrano nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 - 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. L'istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Consap invierà al recapito del richiedente l'ammontare dell'importo che potrà essere rimborsato, e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Consap rilascerà un'attestazione con la quale l'Impresa procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.

14. Accesso agli atti dell'Impresa

Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'art. 1 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
- se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli,
- se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l'Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte dell'Impresa.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire all'Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneg-

giato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione l'Impresa comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all'Impresa gestoria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della Impresa gestoria.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

L'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi (ove indicato in polizza il relativo valore assicurato e quindi operante la garanzia)

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di Polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com).

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313

e-mail: general_mediazione@pec.generaligroup.com

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a garanzie relative ai rischi Infortuni (ove indicato in polizza il relativo valore massimale e quindi operante la garanzia), è necessario ricorrere all'arbitrato previsto di volta in volta nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com).

Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato, oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313

e-mail: general_mediazione@pec.generaligroup.com

Controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale

Ove sia indicato in polizza il massimale relativo al ramo Tutela Legale e quindi sia operante la relativa garanzia (ed ove quanto segue sia previsto nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte dal Contraente), in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato, oppure diverse da quelle sopra descritte, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

16. Arbitrato

Avvertenza: in alternativa all'arbitrato irrituale previsto per la garanzia Infortuni nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 12.3 il Contraente ha la facoltà in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa .

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Philippe Donnet



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOVEICOLI**pag. 3****NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

Art. 1 - Pagamento del premio	pag. 3
Art. 2 - Estensione territoriale	pag.3
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio	pag. 3
Art. 4 - Durata dell'assicurazione	pag. 4
Art. 5 - Proposta di rinnovo	pag. 4
Art. 6 - Gestione del contratto - Cessazione del rischio	pag. 4
Art. 7 - Sospensione del contratto	pag. 5
Art. 8 - Oneri a carico del Contraente	pag. 5
Art. 9 - Altre assicurazioni	pag. 5
Art. 10 - Rinvio a norme di legge	pag.5

LE GARANZIE ASSICURATIVE**pag. 5****Sezione Responsabilità Civile****pag. 5**

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	pag. 5
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa	pag. 6
Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 7
Art. 4 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni	pag. 7
Art. 5 - Gestione delle vertenze	pag. 7
Art. 6 - Attestazione dello stato del rischio	pag. 8
Art. 7 - Rinuncia all'azione di rivalsa	pag. 8
7.1 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Clausola 10)	pag. 8
7.2 Rinuncia alla rivalsa (Clausola 88)	pag. 9
7.3 Sospensione motocicli (Clausola "SM")	pag. 9
Art. 8 - Forma tariffaria	pag. 10

Sezione altre garanzie**pag. 12**

Art. 1 - Incendio/Furto e Rapina	pag. 12
Art. 1.1 - Incendio	pag. 12
Art. 1.2 - Furto e Rapina	pag. 12
Art. 2 - Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio/Furto e Rapina	pag. 12
Art. 3 - Esclusioni	pag. 13
Art. 4 - Valore assicurato	pag. 13
Art. 5 - Rinuncia al diritto di surroga	pag. 13
Art. 6 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 13
Art. 7 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate	pag. 14
Art. 8 - Regola proporzionale	pag. 15
Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 15
Art. 10 - Liquidazione dei danni	pag. 16
Art. 11 - Franchigia o scoperto	pag. 16
Art. 12 - Modalità di pagamento dell'indennizzo	pag. 16
Art. 13 - Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà. (clausola. RT)	pag. 17
Art. 14 - Combinazione di garanzie Ricorso Terzi e Perdite Pecuniarie (clausola 8A)	pag. 17
Art. 15 - Clausole di vincolo	pag. 18

Sezione Infortuni del conducente

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - Esclusioni	pag. 19
Art. 2 - Situazione di aggravamento del rischio	pag. 19
Art. 3 - Prestazioni	pag. 20
Art. 4 - Invalidità permanente	pag. 20
Art. 5 - Morte (operante solo per clausola IM)	pag. 20
Art. 6 - Rimborso spese di cura	pag. 21
Art. 7 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero	pag. 21
Art. 8 - Denuncia dell'infortunio	pag. 22
Art. 9 - Criteri di indennizzabilità	pag. 23
Art. 10 - Controversie - Arbitrato irrituale	pag. 23
Art. 11 - Esonero denuncia altre assicurazioni	pag. 23
	pag. 24

Sezione Assistenza MOTO

Art. 1 - Soccorso Stradale	pag.24
Art. 2 - Depannage - Officina Mobile in Italia	pag. 24
Art. 3 - Recupero del veicolo fuori strada	pag. 24
Art. 4 - Veicolo in sostituzione	pag. 25
Art. 5 - Supporto nella compilazione del modello CAI	pag. 25
Art. 6 - Rientro dei passeggeri	pag. 26
Art. 7 - Viaggio per il recupero del veicolo	pag. 26
Art. 8 - Viaggio di un familiare	pag. 27
Art. 9 - Accompagnamento minori	pag. 27
Art. 10 - Trasporto in autoambulanza	pag. 27
Art. 11 - Autista a disposizione	pag. 27
Art. 12 - Spese d'albergo	pag. 27
Art. 13 - Anticipo spese di prima necessità	pag. 28
Art. 14 - Rimpatrio sanitario	pag. 28
Art. 15 - Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati	pag. 28
Art. 16 - Rimpatrio salma	pag. 29
Art. 17 - Invio dei pezzi di ricambio	pag. 29
Art. 18 - Rimpatrio del veicolo	pag. 29
Art. 19 - Spese di custodia all'estero	pag. 29
Art. 20 - Abbandono legale del veicolo all'estero	pag. 30
Art. 21 - Interprete a disposizione	pag. 30
Art. 22 - Anticipo della cauzione penale	pag. 30
Art. 23 - Anticipo spese legali	pag. 30
Art. 24 - Limite per anno assicurativo	pag. 31
Art. 25 - Limiti dell'assicurazione	pag. 31
Art. 26 - Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	pag. 31
Art. 27 - Anticipi	pag. 32
Art. 28 - Modalità per la richiesta di assistenza	pag. 32
Art. 29 - Colpa grave	pag. 32

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Pagamento del premio

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, previsto dalle disposizioni in vigore e la carta verde, oppure presso la Sede dell'Impresa.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate.

Qualora il certificato si sia deteriorato, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; l'Impresa rilascia altresì un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità competente o di una dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 2 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, l'Impresa eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Inoltre, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, l'Impresa eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni Private per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 5 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'articolo precedente, l'Impresa può formulare al Contraente, tramite l'Agenzia di competenza una proposta di rinnovo del contratto, mettendo a disposizione presso l'Agenzia l'indicazione del nuovo premio proposto per l'annualità successiva, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza.

La volontà del Contraente di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa con il pagamento del nuovo premio propostogli dall'Impresa, entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza e del certificato.

Art. 6 - Gestione del contratto - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, fornendo idonea documentazione.

L'Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a distruggere i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde), può alternativamente richiedere:

- SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L'Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

- CESSIONE DEL CONTRATTO

che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo veicolo in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza.

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sottoscrizione del documento contrattuale attestante la risoluzione del contratto assicurativo; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Art. 7 - Sospensione del contratto

Salvo sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "SM", la sospensione del contratto non è ammessa.

Art. 8 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 10 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

LE GARANZIE ASSICURATIVE**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE****Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è operante anche:

- a. per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente nel caso di soccorso vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- b. per la circolazione del veicolo assicurato in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;

- c. per la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, nonché i danni al veicolo stesso;
- d. per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni nonché i danni al veicolo;
- e. per la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente, anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà, telefonando al numero verde 800 880 880, ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI (Modulo Blu).

Rischi Esclusi

Gare e competizioni sportive

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d. veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul "Modello di constatazione amichevole di incidente" (Modulo Blu) fornito dall'Impresa ed approvato dall'Istituto di Vigilanza ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento Ivass n. 13 del 6 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modello stesso.

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero verde 800 880 880.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia del sinistro, nonché nell'invio della documentazione, l'Impresa ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private.

Art. 4 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo alla propria Impresa, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- telegramma o telefax;
- via telematica

comunicando:

- l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

L'Assicurato che intenda disconoscere completamente il coinvolgimento del veicolo assicurato nel sinistro dovrà fornire all'Impresa dichiarazione di disconoscimento e prova a sostegno del mancato coinvolgimento nel presunto sinistro.

Art. 5 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalen-

dosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6 - Attestazione dello stato di rischio

L'Impresa mette a disposizione in via telematica nell'apposita "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai Contraenti e agli aventi diritto (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge. L'attestato di rischio è disponibile anche sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

In qualsiasi momento sia richiesto, l'attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, all'avente diritto (proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, alienazione (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l'Impresa mette a disposizione la relativa attestazione aggiornata.

L'Impresa non mette a disposizione con le modalità sopra illustrate l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia, qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto, in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l'Impresa invia la relativa attestazione aggiornata;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo Assicurato.

L' Agenzia di riferimento rilascia una copia cartacea, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa accedendo alla Banca Dati ANIA ATCR; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo. Tale copia avrà tuttavia mero valore consultivo ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 7 - Condizioni aggiuntive (operanti se espressamente richiamate in polizza)

7.1 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (clausola 10)

L'Impresa, in deroga dell'art. 2 delle condizioni Generali di assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente, per

quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

7.2 Rinuncia alla rivalsa (clausola 88)

L'Impresa, in deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

7.3 Sospensione motocicli (clausola "SM")

A parziale deroga di quanto riportato all'art. 6 "Gestione del contratto" della sezione Condizioni Generali - Norme Comuni a tutte le garanzie, "Sospensione del contratto", la sospensione è ammessa per qualsiasi motivo al massimo due volte per annualità assicurativa. In caso di furto il Contraente è tenuto a consegnare copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo alla denuncia di furto. Il Contraente è tenuto a distruggere, se ancora in possesso, i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde)

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L'Impresa ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Cliente.

La sospensione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione della suddetta appendice salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

La sospensione è ammessa con il limite di due volte per annualità assicurativa.

A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, furto totale o rapina, cessazione definitiva dalla circolazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN.

La sospensione non può essere concessa:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto;
- l'ultimo giorno di validità del contratto;
- per i ciclomotori trasporto persone;
- per i contratti ceduti.

Riattivazione per lo stesso veicolo

La riattivazione del contratto, fermo l'intestatario al PRA, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.

Riattivazione per altro veicolo

All'atto della riattivazione, fermo quanto sopra, è consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo di cui all'art. 6 "Gestione del contratto" della sezione Condizioni Generali - Norme comuni a tutte le garanzie, "Cessazione del rischio", a condizione che:

- il veicolo uscente sia stato alienato, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
- il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge in comunione di beni o al locatario, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa.

Osservazione dei sinistri

Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Art. 8 - Forma tariffaria

Bonus Malus - (Clausola 54)

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- *1° periodo*: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- *periodi successivi*: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

La presente assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di premio

Classe di merito	Coefficiente di premio	Classe di merito	Coefficiente di premio	Classe di merito	Coefficiente di premio
1	0,700	7	0,895	13	1,360
2	0,700	8	0,946	14	1,469
3	0,722	9	1,000	15	1,587
4	0,760	10	1,080	16	1,714
5	0,800	11	1,166	17	1,851
6	0,847	12	1,260	18	2,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa dell'Impresa.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

L'applicazione del Malus deve avvenire solo qualora sia stata accertata una responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia pari ad almeno il 51%.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali sia stata accertata una responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto; per sinistri "penalizzanti" si intendono sinistri pagati, sinistri pagati con Responsabilità Principale, sinistri pagati con Responsabilità Paritaria qualora le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" siano pari ad almeno il 51%, sinistri riservati a persona.

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Riscatto sinistro

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella

offrendo a Consap (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o all'Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è ammessa entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Guida esperta (clausola 11)

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da persona appartenente per età anagrafica ad una fascia di rischio uguale o inferiore a quella sulla base della quale è stato determinato il premio.

Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona sprovvista dei suddetti requisiti, verranno applicate le seguenti franchigie:

- Euro 500,00 se l'età del conducente è inferiore a 23 anni;
- Euro 300,00 se l'età del conducente è compresa tra 23 e 29 anni.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei caso di cui al disposto dell'art. 2 di questa sezione.

SEZIONE ALTRE GARANZIE

Le garanzie sono operanti se espressamente convenute in polizza con l'indicazione del valore assicurato del veicolo nell'apposito riquadro.

Art. 1 - Incendio/Furto e Rapina

1.1 - Incendio

L'Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, in conseguenza di incendio qualunque ne sia la causa.

L'assicurazione è altresì estesa alla garanzia **Ricorso Terzi e Ripristino locali di proprietà (c. RT)** così come prevista all'art. 13 della presente Sezione.

1.2 - Furto e Rapina

L'Impresa, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione causati da:

- furto (totale, parziale o tentato)
- rapina
- danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.

Art. 2 - Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio/Furto e Rapina

L'assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi di serie purché stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino.

L'assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato agli accessori che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo,

purché stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.

Art. 3 - Esclusioni

Per tutte le garanzie non sono risarcibili i danni:

- a. causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti.

E inoltre:

limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina:

- d. causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio; ad esclusione della garanzia furto e rapina gli atti dolosi in genere.

Limitatamente alle garanzia Furto e Rapina non è risarcibile:

- e. il furto di "apparecchi audiofonovisivi non di serie" quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato.

Limitatamente alla garanzia Incendio non sono risarcibili:

- f. i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Limitatamente alla garanzia Incendio non sono risarcibili i danni:

- g. causati da semplici bruciaciture non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma.

Art. 4 - Valore assicurato

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Art. 5 - Rinuncia al diritto di surroga

L'Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.

Art. 6 - Modalità per la denuncia dei sinistri

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare entro tre giorni denuncia presso l'Agenzia o la sede dell'Impresa oppure telefonare al numero verde 800.880.880;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;

e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere all'Impresa copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricoverato al momento del furto;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- per i danni relativi al furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) l'Impresa ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;

nel caso di incendio deve inoltre:

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Art. 7 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell'Impresa, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto dall'Impresa per l'anticipata riparazione.

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza aver diritto all'indennità.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che siano state distrutte o danneggiate in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi l'Impresa deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Art. 8 - Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10% purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato l'Impresa determina il loro ammontare in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Nel caso di garanzie Furto e Incendio per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l'importo effettivamente pagato per l'acquisto del veicolo senza applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato.

Danni parziali

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Condizione operante solo se espressamente richiamata in polizza:**Applicazione del degrado in caso di danni parziali (clausola 48)**

A deroga di quanto previsto dal paragrafo precedente "Danni parziali", l'indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite del veicolo assicurato.

Art. 10 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. procedere alla stima e alla determinazione dell'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 - Franchigia o scoperto

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) a carico dell'Assicurato stesso.

La franchigia verrà raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all'Unione Europea di cui al precedente art. 2 - Estensione territoriale, verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.

Art. 12 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 13 - Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà (clausola RT)

L'Impresa, indennizza, fino ad un massimo di euro 250.000,00, i danni materiali e diretti causati dal veicolo descritto in polizza da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

L'Impresa indennizza i danni suddetti anche in assenza di sottoscrizione della garanzia Incendio qualora la clausola RT sia espressamente richiamata in polizza.

Art. 14 - Combinazione di garanzie Ricorso Terzi e Perdite Pecuniarie (clausola 8A)

La seguente clausola si intende operante solo se il relativo codice è richiamato in polizza nelle "Dichiarazioni del Contraente ed estremi della polizza".

Ad integrazione dell'assicurazione Incendio e Furto, sono prestate le seguenti garanzie:

Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

L'Impresa indennizza, fino ad un massimo di euro 300.000,00, i danni materiali e diretti causati dal veicolo descritto in polizza da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

Richiesta documenti

Qualora a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Centrale Operativa stessa telefonando al Numero Verde 800 880 880 comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Centrale Operativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. L'Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Tassa di proprietà

In caso di sinistro che abbia determinato danno totale del veicolo assicurato, l'Impresa corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

Spese di recupero e custodia

L'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di euro 160,00 per anno assicurativo, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità.

Spese di immatricolazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'importo di euro 160,00 quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l'Assicurato ha sostenuto per l'acquisto di un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l'Impresa rimborsa, nei limiti dell'importo sopraindicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.

Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la distruzione totale del veicolo assicurato (ovvero qualora il veicolo abbia danneggiamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale), l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro.

L'assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché per gli indumenti indossati dai predetti soggetti.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, l'Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per l'apertura delle portiere, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere, fino a concorrenza di euro 260,00 per ogni sinistro.

Duplicazione patente di guida

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente del veicolo, l'Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento, fino a concorrenza di euro 160,00 per ogni sinistro.

Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, l'Impresa indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in euro 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia dell'Impresa e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 15 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nel modulo di polizza sia riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Premesso che il veicolo assicurato è stato vincolato sino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, l'Impresa si obbliga, per tutta la durata della polizza:

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- b. a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. in caso di rateazione del premio, a comunicare all'Ente vincolante qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, codice civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario di detto vincolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI

La garanzia Infortuni del Conducente è operante a condizione che il relativo codice (IB, IM) sia espressamente richiamato in polizza.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo assicurato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla legge, l'indennizzo dovuto a termini di polizza viene ridotto del 30%.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a. gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b. gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- c. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;
- d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizione sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.

Art. 2 - Situazione di aggravamento del rischio

Premesso che, qualora l'Impresa fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

Art. 3 - Prestazioni

Le seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole sono richiamate in polizza.

Conducente del veicolo - Infortunic Basic (clausola IB)

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Invalidità Permanente Totale (oltre 60% di invalidità)	euro	40.000,00
Rimborso spese di riabilitazione	euro	3.000,00

Conducente del veicolo - Infortunic Confort (clausola IM)

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	euro	50.000,00
Invalidità Permanente	euro	50.000,00
Rimborso spese di cura	euro	3.000,00

Art. 4 - Invalidità permanente

In caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza del contratto, l'Impresa liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24/7/2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l'Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'Impresa paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Calcolo dell'indennizzo

Se operante la forma Infortuni Basic (clausola IB)

L'Impresa liquida l'indennizzo solo se l'invalidità accertata secondo i criteri di cui sopra è di grado superiore al 60%.

Pertanto, se l'invalidità è di grado inferiore o pari al 60% della totale, l'Impresa non liquida alcun indennizzo; se l'invalidità è di grado superiore al 60%, l'Impresa liquida l'intera somma assicurata indicata all'art. 4.

Se operanti la forma Infortuni Confort (clausola IM)

L'indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all'art. 4 la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, dedotti 5 punti (franchigia assoluta del 5%).

In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l'Impresa liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Nel caso inoltre in cui l'invalidità permanente sia comunque di grado superiore al 15% della totale, l'Impresa liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Art. 5 - Morte (operante solo per clausola IM)

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso morte in parti uguali agli aventi diritto.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Art. 6 - Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Impresa assicura, fino alla concorrenza della somma indicata all'art. 3 il rimborso delle spese sostenute:

1. durante il ricovero per:
 - a. onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
 - b. diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - c. rette di degenza;
 - d. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinale, esami ed accertamenti diagnostici;
 - e. tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, l'Impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa;

2. dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante, per:
 - a. esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
 - b. trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
 - c. cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.

Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell'infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00.

3. per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo;
4. per protesi ortopediche: l'Impresa rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché per le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio (per il periodo massimo di un anno) di carrozzelle ortopediche;
5. per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro due anni dall'infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso. L'Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.

Art. 7 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a tre giorni, l'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato le seguenti prestazioni:

- a. rimborso delle spese sostenute a seguito dell'infortunio per l'onorario del medico specialista per una visita diagnostica o di controllo ed accertamenti diagnostici (escluse analisi di laboratorio), fino alla concorrenza della somma di euro 500,00; tale somma va considerata quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per l'Assicurato.

Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25%.

Qualora l'Assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l'Impresa riconoscerà il rimborso integrale delle spese sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato.

1. Riabilitazione post ricovero

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a cinque giorni, l'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato le seguenti prestazioni:

- a. rimborso fino a concorrenza di euro 2.500,00 delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati da personale abilitato.

2. Ricovero in centri riabilitativi specializzati

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a dieci giorni, l'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato le seguenti prestazioni:

- a. rimborso fino a concorrenza di euro 10.000,00 delle seguenti spese sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella riabilitazione, in Italia o all'estero: rette di degenza; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti diagnostici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti; trasporto dell'Assicurato in istituto di cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.

Art. 8 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato e all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all'Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all'Impresa.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 9 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 10 - Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 10, le parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 11 - Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l'Impresa stessa o con altri Assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.

SEZIONE ASSISTENZA MOTO

CONDIZIONI GENERALI

Assistenza Moto Generali Confort (clausola 87)

L'assicurazione Assistenza Moto Generali Confort è operante a condizione che il relativo codice (87) sia espressamente richiamato in polizza.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all'Assicurato nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Art. 1 - Soccorso Stradale

Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento del veicolo, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese purchè entro 150 km. (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino rimorchio, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto dello stesso fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

In caso di veicoli per disabili ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, la prestazione sarà erogata anche in caso di foratura gomme e montaggio catene.

Qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino.

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo (salvo quanto previsto dal successivo punto 3 "Recupero del Veicolo fuori strada").

Art. 2 - Depannage - Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di

guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

L'Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di euro 300,00.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di incidente da circolazione il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 4 - Veicolo in sostituzione

Qualora il veicolo assicurato necessiti di riparazioni di durata superiore a 1 giorno, certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, l'Assicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata pari a 1200 c.c. con le seguenti modalità:

a) a seguito di incidente della circolazione in caso di:

Riparazione presso carrozzeria convenzionata con l'Impresa:

- veicolo non marciante: l'auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.
- Veicolo marciante: la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini per la riparazione, l'auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

Riparazione presso carrozzeria non convenzionata con l'Impresa:

L'auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

- b) a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata:
il veicolo in sostituzione sarà fornito unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.
- c) a seguito di incendio totale, furto totale, rapina:
il veicolo in sostituzione sarà fornito fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:

- patente di guida in originale e valida
- carta di credito a titolo di cauzione.

La vettura sarà consegnata all'Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relative al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relative al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dall'Impresa tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di rimorchi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

Art. 5 - Supporto nella compilazione del modello CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI.

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia verificato ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 6 - Rientro dei passeggeri

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione che renda inutilizzabile il veicolo per oltre 36 ore in Italia o per oltre 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà gli Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura delle spese di viaggio, mettendo a disposizione:

- un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata pari a 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di 2 giorni.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

Art. 7 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui all'art. 18 "*Rimpatrio del veicolo*", il veicolo sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, verrà messo a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

Art. 8 - Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.

Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 160,00 complessive.

Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate.

Art. 9 - Accompagnamento minori

Qualora nessuno degli Assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare convivente residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 550,00 per sinistro.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

Art. 10 - Trasporto in autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il mezzo.

Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro.

Art. 11 - Autista a disposizione

Qualora in seguito ad incidente da circolazione l'Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare il veicolo oppure, limitatamente alla circolazione all'estero, l'Assicurato subisca il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Art. 12 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo sia sottratto o subisca danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 300,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui all'Art. 6 "Rientro dei passeggeri".

Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.

Art. 13 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'Assicurato non sia in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino ad un massimo di euro 500,00 complessive per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

Art. 14 - Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive o ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Art. 15 - Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati

Qualora a seguito dell'erogazione delle prestazioni previste dagli Artt. 14 "Rimpatrio Sanitario" e 16 "Rimpatrio salma" non fosse possibile, con il veicolo assicurato, il rientro alle rispettive abitazioni degli altri occupanti il veicolo, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa ne organizza il rientro tenendo a proprio carico le relative spese.

Art. 16 - Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso tenendo a proprio carico le relative spese.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia, *rimanendo a carico dei familiari dell'Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione.*

Qualora le disposizioni locali impongano l'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per presenziare alle esequie.

Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe).

L'Impresa terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare, queste ultime fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. 17 - Invio dei pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Resta a carico dell'Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

La prestazione è operativa a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, l'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

Art. 18 - Rimpatrio del veicolo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, la

Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 19 - Spese di custodia all'estero

Qualora l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, abbia organizzato il rimpatrio del veicolo, in base alle condizioni di cui al precedente Art. 18 "Rimpatrio del veicolo", terrà a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all'estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino ad un massimo di € 80,00 per sinistro.

Art. 20 - Abbandono legale del veicolo all'estero

In alternativa alla prestazione di cui al precedente punto 18 "Rimpatrio del veicolo", l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa organizzerà la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione tenendo a proprio carico le relative spese.

Art. 21 - Interprete a disposizione

Qualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete.

Tale garanzia opera per l'onorario dell'interprete fino ad un massimo complessivo di euro 520,00 per sinistro.

Art. 22 - Anticipo della cauzione penale

Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un massimo di euro 3.600,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

Art. 23 - Anticipo spese legali

Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.500,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, l'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

Art. 24 - Limite per anno assicurativo

La prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai precedenti articoli vengono fornite con esclusione delle spese che l'Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc.).

Art. 25 - Limiti dell'assicurazione

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c) avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) determinati da dolo dell'Assicurato;
- f) determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- g) determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
- h) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 26 - Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate nella presente Sezione, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 27 - Anticipi

Gli anticipi previsti dalle prestazioni di cui agli Artt. 13, 22 e 23 sono concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora venga ritenuto necessario, purché l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque dev'essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo.

Art. 28 - Modalità per la richiesta di assistenza

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi in una delle situazioni sopra descritte ed abbia necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della presente Sezione, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

*al Numero Verde **800 904 620***

*o al numero **02.58.16.35.07** (per le chiamate dall'estero)*

Nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di telefonare, la richiesta potrà essere effettuata tramite telefax al numero 02.58.47.72.01 o telegramma a EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano;

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'Assicurato dovrà comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome e numero di targa del veicolo assicurato;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di polizza preceduto dalla sigla "GIAB"

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Art. 29 - Colpa grave

Verrà prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell'Assicurato.

